CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE VIII- AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Ddl di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

AC 3133

27 ottobre 2026

Premessa

Il decreto-legge in esame reca un insieme di misure urgenti in materia ambientale, volte a rafforzare la capacità amministrativa delle istituzioni competenti, sostenere gli interventi di risposta alle criticità ambientali e climatiche, accelerare le attività di bonifica e contrasto al dissesto idrogeologico, promuovere l'economia circolare e una gestione più efficace delle risorse naturali.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di transizione ecologica, adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e rafforzamento della resilienza dei territori. Si segnala che le norme impattanti direttamente sui Comuni sono gli articoli 2 e 4 del provvedimento sui quali quindi ci si soffermerà nel corso di questa audizione.

Tra gli ambiti di intervento figurano il potenziamento delle strutture amministrative e tecniche preposte alle istruttorie ambientali, il sostegno agli investimenti necessari per fronteggiare eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, il rafforzamento delle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico, nonché misure in materia di economia circolare, gestione dei rifiuti, bonifiche e risanamento ambientale.

Per i Comuni, queste disposizioni assumono particolare rilievo. Gli enti locali sono chiamati a fronteggiare gli effetti sempre più frequenti dei fenomeni climatici estremi, a garantire la manutenzione e la sicurezza del territorio e a promuovere interventi di adattamento climatico e rigenerazione ambientale. In questo quadro, assumono un ruolo centrale la messa a dimora e la sostituzione delle alberature, la forestazione urbana ed extraurbana, la realizzazione di infrastrutture verdi e blu e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, quali strumenti per mitigare le isole di calore, migliorare la qualità degli spazi pubblici e rafforzare la resilienza dei territori.

La possibilità di realizzare questi interventi in tempi adeguati dipende non soltanto dalla disponibilità di risorse finanziarie, ma anche dall'efficacia dei procedimenti amministrativi e autorizzativi, in particolare nei contesti sottoposti a tutela paesaggistica. ANCI ritiene pertanto necessario affiancare al sostegno agli investimenti misure che favoriscano l'applicazione uniforme delle procedure, la certezza dei tempi e il coordinamento preventivo tra Comuni e Soprintendenze, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle prescrizioni di tutela applicabili.

In questa prospettiva, ANCI valuta positivamente gli obiettivi del provvedimento e propone di rafforzarne alcuni aspetti, con particolare riferimento alla capacità dei Comuni di intervenire tempestivamente sulle criticità ambientali e climatiche, alla partecipazione delle autonomie locali alle decisioni attuative e alla semplificazione degli interventi di forestazione e rinaturalizzazione.

1. **Fondo per gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**

L'articolo 2 introduce il *Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima*, destinato a sostenere interventi necessari a fronteggiare situazioni di criticità che, pur richiedendo risposte tempestive, non presentano i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della normativa di protezione civile. Pur apprezzando la previsione di un fondo, sia pure insufficiente per coprire tutti gli interventi di cui i Comuni e le Città Metropolitane avrebbero bisogno per tali investimenti, **si rileva che la previsione di revoca del finanziamento nel caso in cui entro 180 giorni dalla concessione il Comune non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti**, **è un tempo troppo stretto**. Si ritiene al massimo e più opportuno legare tale provvedimento di autotutela al mancato avvio delle procedure di aggiudicazione.

ANCI valuta favorevolmente l'istituzione del Fondo, che risponde all'esigenza di dotare i Comuni di risorse dedicate per affrontare fenomeni di degrado ambientale e gli effetti dei cambiamenti climatici, prevenire l'aggravamento dei danni e tutelare la sicurezza, la qualità ambientale e la fruibilità del territorio. Perché lo strumento possa rispondere concretamente alle esigenze degli enti locali, occorre tuttavia garantirne un'adeguata dotazione finanziaria, anticiparne l'operatività e definire modalità attuative coerenti con le diverse condizioni territoriali.

Accanto al sostegno finanziario, ANCI ritiene prioritario riconoscere il ruolo degli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, con particolare riferimento alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions*). Questi interventi contribuiscono alla resilienza dei territori e alla qualità degli spazi urbani e devono trovare un riconoscimento esplicito tra le tipologie finanziabili.

Un ulteriore profilo riguarda le condizioni amministrative necessarie a trasformare le risorse disponibili in interventi effettivamente realizzati. La messa a dimora e la sostituzione delle alberature, la forestazione urbana ed extraurbana e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate rappresentano strumenti importanti di adattamento climatico, ma la loro attuazione può essere rallentata dalla complessità dei procedimenti paesaggistici. ANCI ritiene quindi necessario accompagnare il Fondo con misure di semplificazione per gli interventi comunali conformi alle prescrizioni paesaggistiche applicabili, favorendo criteri uniformi e forme di coordinamento preventivo tra Comuni e Soprintendenze.

Alla luce di queste considerazioni, ANCI formula quattro richieste prioritarie:

- **Risorse e tempestività:** Occorre aumentare la dotazione del fondo che appare insufficiente e prevedere che l'eventuale revoca del finanziamento avvenga a seguito del mancato avvio delle procedure di gara per la realizzazione dell'investimento, entro i 180 giorni successivi alla concessione dello stesso.
- **Governance partecipata:** prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sul decreto attuativo, coinvolgendo i Comuni nella definizione dei criteri di accesso, assegnazione delle risorse, erogazione e rendicontazione.
- **Adattamento climatico urbano:** esplicitare tra gli interventi finanziabili le misure strutturali per la mitigazione delle isole di calore, il raffrescamento degli spazi pubblici, le infrastrutture verdi e blu e le soluzioni basate sulla natura.
- **Semplificazione per forestazione e rinaturalizzazione:** introdurre una procedura più efficace per gli interventi comunali di messa a dimora e sostituzione delle alberature, forestazione e rinaturalizzazione, fondata sulla conformità al piano paesaggistico o alle specifiche prescrizioni d'uso dei vincoli esistenti, accompagnata da indirizzi nazionali uniformi e da forme di coordinamento tecnico tra amministrazioni.

2. Sistemi Epr

Altro tema affrontato dal provvedimento in esame di interesse per i Comuni è quello previsto dall'articolo 4 che riguarda l'economia circolare.

Si segnalano le **norme in materia di conflitti di interesse negli organismi EPR e nei Consorzi** *(Art. 4, comma 1 , lett. a) e c))* e quelle che introducono novità in merito al **monitoraggio della plastica delle bottiglie riciclata ed effettivamente riutilizzata** *(Art. 4, comma 4).*

In particolare, le norme sopracitate inseriscono una disciplina che **impone,** ai consorzi di produttori che assolvono ai vari Epr, **regole di trasparenza e correttezza delle decisioni** degli organi di amministrazione, con **obblighi di astensione** per i componenti in conflitto, anche potenziale.

Si tratta di disposizioni normative coerenti con la linea ANCI sulla terzietà dei controlli. Si segnala però che il perimetro risulta un po' stretto: l'astensione obbligatoria copre gli affidamenti di servizi, non le decisioni consortili che pesano sui corrispettivi riconosciuti ai Comuni, cioè le procedure di verifica della qualità del materiale conferito e l'individuazione del soggetto terzo per le analisi merceologiche (art. 224, c. 5-bis, TUA). Si segnala infine che il decreto legge non fissa un termine per adeguare gli statuti né prevede pubblicità delle dichiarazioni e pertanto se ne chiede l'inserimento.

Si allegano le proposte emendative di ANCI.

Allegato 1)

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

Tipologie di intervento

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento agli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions)».

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare l'orientamento degli interventi previsti dall'articolo 2 verso misure strutturali di adattamento climatico urbano, valorizzando il ruolo delle infrastrutture verdi e blu e delle soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions).

L'integrazione proposta al comma 1, lettera d), intende promuovere una maggiore attenzione alla mitigazione delle isole di calore urbane, al raffrescamento degli spazi pubblici e alla realizzazione di interventi capaci di accrescere la resilienza dei contesti urbani agli effetti dei cambiamenti climatici. In tale prospettiva, si favorisce un approccio integrato alla pianificazione e alla realizzazione degli interventi, che coniughi la riqualificazione degli spazi urbani, il miglioramento della qualità ambientale e la riduzione delle vulnerabilità climatiche.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

Semplificazione procedimentale per gli interventi comunali di forestazione e rinaturalizzazione

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per far fronte alle criticità ambientali e climatiche di cui al presente articolo, mediante la messa a dimora e la sostituzione di alberi e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, anche in forma associata e indipendentemente dall'accesso alle risorse di cui al presente articolo, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e risultino conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di un ulteriore atto autorizzativo della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-ter. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al medesimo comma, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica e sono adottate linee di indirizzo nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

4-quater. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 4-bis, i Comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle Regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Motivazione

La proposta mira a coniugare la semplificazione amministrativa con la salvaguardia dei valori paesaggistici e storico-architettonici, promuovendo criteri omogenei, un maggiore coordinamento istituzionale e condizioni più favorevoli alla realizzazione degli interventi comunali di forestazione e rinaturalizzazione, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili e della normativa vigente.

È noto il contributo delle alberature e delle infrastrutture verdi al miglioramento della qualità ambientale e alla resilienza dei territori. Le chiome degli alberi garantiscono ombreggiamento e contribuiscono a mitigare l'effetto isola di calore nelle aree urbane, riducendo l'esposizione degli spazi pubblici alle alte temperature. Allo stesso tempo, gli apparati radicali e la capacità del suolo vegetato di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche contribuiscono alla regolazione del deflusso superficiale e alla riduzione del rischio di allagamenti e, in determinati contesti, di fenomeni di dissesto idrogeologico. La messa a dimora e la sostituzione delle alberature e gli interventi di rinaturalizzazione rappresentano pertanto strumenti importanti per migliorare la vivibilità degli spazi urbani e rafforzare la capacità dei territori di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici.

La proposta emendativa è finalizzata a favorire la realizzazione, da parte dei Comuni, degli interventi di messa a dimora e sostituzione di alberi e arbusti e di rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, quali misure utili a fronteggiare le criticità ambientali e climatiche che interessano i territori.

L'esperienza degli enti locali evidenzia come la realizzazione di tali interventi possa incontrare difficoltà procedurali nei contesti sottoposti a tutela paesaggistica, anche in ragione delle differenti interpretazioni delle prescrizioni applicabili e delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze territorialmente competenti. Tali criticità possono determinare ritardi o impedimenti nella realizzazione di interventi di interesse pubblico, anche quando finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e degli spazi urbani.

In questo quadro, la proposta introduce una procedura volta a favorire una maggiore certezza dei percorsi amministrativi per gli interventi che non rientrano tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e che risultano comunque conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico o alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici. La procedura è applicabile agli interventi realizzati dai Comuni, anche in forma associata, indipendentemente dall'accesso alle risorse del Fondo previsto dall'articolo 2, così da non limitarne l'utilizzo ai soli progetti finanziati attraverso tale strumento.

La proposta prevede inoltre l'adozione di un decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, per individuare le tipologie di intervento ammesse, in relazione alle loro caratteristiche e al relativo impatto paesaggistico, nonché per definire le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica comunale e gli indirizzi nazionali necessari a favorire un'applicazione uniforme della procedura sul territorio nazionale.

È altresì prevista la possibilità per i Comuni di istituire tavoli tecnici permanenti con le Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, con le Regioni, allo scopo di concordare preventivamente criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare attenzione alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

Governance e gestione del fondo

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alinea, dopo le parole*: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti*: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

b) *al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole:* «non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento» *con le seguenti:* «non abbia avviato la procedura di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento»;

Motivazione

Il fondo è destinato solo ai Comuni: criteri di accesso, massimali e casi di revoca vanno condivisi nella sede istituzionale propria. La previsione di revoca del finanziamento nel caso in cui entro 180 giorni dalla concessione il Comune non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, è un tempo troppo stretto. Si ritiene più opportuno legare tale provvedimento di autotutela al mancato avvio delle procedure di aggiudicazione.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

Trasparenza Governance organismi EPR

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «a-bis)», dopo le parole: «con quello dell'organizzazione;» s*ono aggiunte in fine le parole:* «le regole sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale;».

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di assicurare massima trasparenza e pubblicità alle regole di governance degli organismi EPR (RAEE, pile, PFU, arredo, tessili, imballaggi) che devono essere conoscibili dai Comuni e dai soggetti gestori.